

Direzione Patrimonio - Politiche Abitative - Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

PATTO DI INTEGRITA' DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI DEL COMUNE DI TARANTO

Relativo alla procedura di gara per l'affidamento Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi del Comune di Taranto per la durata di anni cinque. CIG: 9290432305, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Dirigente della Direzione proponente, in nome e per conto del Comune di Taranto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentatoinsieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 del Dlgs 50/2016

Il Comune di Taranto

C	
l'impresa	(di
seguito operatore economico),	
CF/P.IVA	
sede legale:	rappresentata da
in qualità di	

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione ela repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17.1.2018;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.-PREFETTURE- UTG edENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa".



Direzione Patrimonio - Politiche Abitative – Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l'impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contrattoe/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

2. Dovere di correttezza

- 1. L'operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale,lealtà nei confronti del Comune di Taranto e degli altri concorrenti.
- 2. Il personale della Città di Taranto, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi aipartecipanti, o che violino il *Codice di Comportamento* e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

3. Concorrenza

- 1. L'operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme perla tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.
- 2. Si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su unapratica concordata tra imprese mediante:
- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.



Direzione Patrimonio - Politiche Abitative – Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

5. Rapporti con gli uffici comunali

- 1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connessecon il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Taranto.
- 2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di donio utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunaleprovvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
- 3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Trasparenza

Il Comune di Taranto si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così comeprevisto ai sensi di legge.

7. Dovere di segnalazione

- 1. L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
- 2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti del Comune o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.
- 3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.
- 4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.
- 5. L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
- 6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 delc.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relativealla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvioa giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.



Direzione Patrimonio - Politiche Abitative - Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

- 7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, odei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio pertaluno dei delitti di cui agli art. 3I7 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p. , 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
- 8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

8. Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001

L'operatore economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Comune che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo.

9. Obblighi relativi ai subappaltatori

- 1. L'operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. Non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi).
- 2 Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà' inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto delPatto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

10. Violazioni del Patto di Integrità

- 1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salvespecifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento;
 - revoca dell'aggiudicazione/risoluzione del contratto;
 - incameramento della cauzione provvisoria di validità dell'offerta (art. 93 del *D.Lgs.*50/2016)) e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del *D.Lgs.* 50/2016)
 - esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Taranto per tre anni;
 - nei casi previsti all'art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
 - cancellazione dall'Albo Fornitori dell'Ente (per i fornitori) per tre anni;



Direzione Patrimonio - Politiche Abitative - Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

- segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 80 Dlgs 50/2016 e alle competenti Autorità
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Taranto nella misura del 5% del valoredel contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta.
- 2. Nel caso di violazione del divieto previsto all'art. 8, i contratti di lavoro conclusi e gli incarichiconferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi nonpuò contrattare con il Comune per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.
- 3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Forodi Taranto.

11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata

- 1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto del presente Pattodi Integrità.
- 2. In ogni contratto sottoscritto fra il Comune e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest' ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.
- 3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Data

Per il Comune di Taranto

Dott.ssa Antonia Fornari

Per la Società (firma digitale del Legale Rappresentante)